

Nel procedimento 61-65

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato C.E.E., dallo « Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf » nella causa dinanzi ad esso pendente

fra

LA SIG.RA G. GOEBBELS, VEDOVA VAASSEN

e

IL BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF »

e diretta ad ottenere l'interpretazione del regolamento n. 3 del Consiglio della C.E.E., relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti (G.U. del 16 dicembre 1958, pag. 561 e segg.),

LA CORTE,

composta dai signori :

Ch. L. Hammes, presidente,

L. Delvaux e W. Strauß (relatore), presidenti di sezione,

A. M. Donner, A. Trabucchi, R. Lecourt e R. Monaco,
giudici,

avvocato generale : J. Gand,

cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

Dalle decisioni di rinvio dello « Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf » (Tribunale arbitrale della cassa degli impiegati delle miniere, in prosiegue designato « Scheidsgerecht »), come pure dal fascicolo trasmesso dallo stesso, risulta che i fatti che hanno dato origine alla presente controversia sono i seguenti :

— La ricorrente nella causa di merito, di anni 70 e vedova di un impiegato minerario olandese, è titolare di una pensione dovutale dal « Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf » (in prosiegue

designato « BFM »), ente previdenziale olandese, convenuto nella causa di merito.

Come tale, mentre risiedeva nei Paesi Bassi, essa era iscritta alla cassa malattia per pensionati del BFM.

— Il 31 agosto 1963 essa trasferiva la residenza in Germania. In conformità alle informazioni che le erano state fornite in proposito dal BFM, essa chiedeva di essere cancellata dall'elenco dei membri di detta cassa. Come risposta le veniva precisato che a partire da detta data essa non faceva più parte della cassa in quanto non più residente nei Paesi Bassi.

— In seguito, in base ad altre informazioni, essa chiedeva di essere nuovamente iscritta alla cassa. Il BFM, invocando l'articolo 18 b) del suo vecchio regolamento (« Reglement van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf », in prosieguo designato « RBFM »), corrispondente all'articolo 18, n. 1, del testo attuale, respingeva la domanda.

— Contro tale decisione la Goebbels ricorreva allo Scheids-gerecht.

II — Questioni deferite dallo Scheids-gerecht e considerazioni svolte nel provvedimento di rinvio

Con decisione 10 dicembre 1965, lo Scheidsgerecht ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulle seguenti questioni :

- « 1) Se la disciplina contenuta nel capitolo II [dell'RBFM] debba essere considerata come una legislazione, ai sensi dell'articolo 1, lettera b, del regolamento n. 3 in relazione all'articolo 4 dello stesso regolamento, e se detta disciplina delle spese di malattia possa essere catalogata nell'allegato B — di cui all'articolo 3 [del regolamento n. 3] — il quale recita [sotto la rubrica « Paesi Bassi », lettera i] : « l'assicurazione malattia dei lavoratori delle miniere (prestazioni in danaro e in natura in caso di malattia e di maternità) », con la conseguenza che il regolamento n. 3 (come pure il regolamento n. 4) si applicherebbe agli impiegati minerari olandesi ai quali si applica la disciplina delle spese di malattia di cui sopra.
- 2) In caso affermativo se, nella presente causa, la ricorrente *abbia diritto alle prestazioni* contemplate nell'articolo 22 del regolamento n. 3 e indicate in detto articolo 22, n. 2, ultima parte, mentre a norma dell'articolo 18 b, n. 1 [dell'RBFM], quale era redatto a suo tempo, sussiste solo il diritto di essere ammessi, a determinate condizioni, al rimborso, da parte della cassa malattia, delle spese per trattamenti e cure mediche e per fornitura di medicinali. »

Nella motivazione di detta decisione figurano fra l'altro le seguenti considerazioni :

— Con lo stabilire che lo Scheidsgerecht deve statuire « rispettando le disposizioni di questo regolamento alle quali non potrà derogare », l'articolo 89, n. 3, dell'RBFM impedisce a questo tribunale di basarsi esclusivamente su considerazioni di equità. D'altro canto, detto articolo

non vieta allo Scheidsgerecht di applicare, se necessario, altre norme, quali i regolamenti n. 3 e n. 4.

- Nella fattispecie, le parti contrastano sul punto se detti regolamenti si applichino al caso della ricorrente; la Corte è quindi competente a statuire in via pregiudiziale sulle questioni deferitele.
- È vero che lo Scheidsgerecht non è una « giurisdizione » ai sensi della legge olandese, ma ciò non esclude che possa essere considerato tale ai sensi dell'articolo 177 del trattato C.E.E.; spetta del resto alla Corte risolvere questo problema.

III — Estratto delle disposizioni che regolano il funzionamento dello Scheidsgerecht

Il funzionamento dello Scheidsgerecht è regolato in particolare dalle seguenti disposizioni :

RBFM

« Articolo 89

1. Contro le decisioni della direzione relative ai diritti dei membri ed ex-membri o dei loro superstiti, l'interessato può ricorrere ad un tribunale arbitrale da istituirsi dal ministro competente per l'industria mineraria.
2. ...
3. Il tribunale arbitrale si pronuncerà in ultima istanza, rispettando le disposizioni di questo regolamento alle quali non potrà derogare. Nei casi in cui questo regolamento attribuisce alla direzione poteri discrezionali, il tribunale arbitrale non potrà statuire sulle relative decisioni.

Articolo 90

1. Il ricorso dovrà essere proposto per iscritto entro due mesi dalla data della notifica della decisione impugnata.
2. Il ricorso dovrà indicare la data di cui al precedente n. 1, esporre le censure contro la decisione e contenere una domanda formulata in modo preciso.
3. Il ricorso dovrà esser firmato dal ricorrente o, in suo nome, da un agente.

Articolo 91

1. Il ricorso non ha effetto sospensivo della decisione impugnata.
2. La decisione del tribunale sostituisce quella impugnata qualora sia diversa da quest'ultima.

Articolo 92

1. Il tribunale arbitrale si compone di tre membri e di tre supplenti.
2. Il ministro da cui dipende l'industria mineraria designa uno dei membri quale presidente.
3. Il tribunale arbitrale designa il membro che deve sostituire il presidente in caso d'impedimento o di assenza.
4. Il tribunale arbitrale può designare nel suo seno un segretario.
5. I supplenti esercitano le funzioni dei membri ove ciò sia necessario.

Articolo 94

Il ministro da cui dipende l'industria mineraria stabilisce, sentita la direzione [del BFM], il regolamento del tribunale arbitrale...

Articolo 95

1. Nella sentenza, il tribunale arbitrale decide se e in quale misura le spese del giudizio siano a carico del ricorrente.
2. Le restanti spese del tribunale arbitrale sono a carico del [BFM].

Articolo 96

1. Salve restando le disposizioni dei seguenti commi, la direzione della Cassa è autorizzata a modificare il presente regolamento.
- 2.-3....
4. La decisione dev'essere approvata dall'assemblea generale come pure dal ministro competente per l'industria mineraria.

Articolo 108

Il presente regolamento, come pure le disposizioni transitorie che ne fanno parte, devono essere approvati dal ministro da cui dipende l'industria mineraria.

Regolamento del tribunale arbitrale (« Reglement voor het Scheidsgerecht »)

Articolo primo

1. La data e il luogo delle udienze del tribunale arbitrale sono decisi dal presidente e notificati da lui, o a suo nome, ai membri e, se necessario, ai supplenti.
2. Il tribunale arbitrale stabilisce un piano relativo alla sostituzione dei suoi membri.
3. I membri e i supplenti del tribunale arbitrale si astengono nelle cause che li riguardano personalmente ovvero riguardano il coniuge o i parenti o affini fino al terzo grado.

Articoli 2 e 3

(Queste disposizioni autorizzano il presidente a dichiarare irricevibile il ricorso qualora non siano soddisfatte determinate condizioni. Esse consentono inoltre agli interessati di proporre al tribunale arbitrale un reclamo contro detta dichiarazione.)

Articolo 5

1. Se il ricorso non è stato respinto con decisione del presidente, ovvero qualora detta decisione sia stata annullata in seguito ad accoglimento del reclamo, il segretario notifica immediatamente copia dell'atto introduttivo alla direzione [del BFM].
2. Nei quindici giorni seguenti la notifica, la direzione trasmette al tribunale arbitrale copia della decisione impugnata unitamente alla copia, o all'originale, di tutti i documenti relativi alla controversia in suo possesso.
3. Nello stesso termine, la direzione può presentare al tribunale arbitrale una memoria contenente le proprie controdeduzioni. Copia della memoria è notificata al ricorrente a cura del segretario.
4. A richiesta del ricorrente o del suo agente, il tribunale arbitrale permette loro di prendere conoscenza, o di redigere copia, dei documenti di cui al n. 2 precedente.

Articolo 6

1. Prima di statuire, il tribunale arbitrale dà alle parti la possibilità di svolgere le loro difese orali.

...
...

Articolo 8

1. Qualora il tribunale arbitrale ritenga opportuna la comparizione personale delle parti, queste sono convocate dal segretario.
2. Il tribunale arbitrale può incaricare il segretario di convocare dei testimoni o esperti che dovranno essere sentiti all'udienza. Esso può disporre perizia.
3. Le parti sono autorizzate a farsi accompagnare, all'udienza, da testimoni o esperti.

Articolo 10

1. Il tribunale arbitrale statuisce in seduta plenaria.
2. Le decisioni sono prese a maggioranza.
3. Le decisioni sono motivate e sottoscritte dal presidente e dal segretario.
- ...

Articolo 11

Il tribunale arbitrale è autorizzato a stabilire norme di procedura più particolareggiate in tutti i casi non previsti dal presente regolamento.

IV — Il procedimento

In conformità all'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della C.E.E., hanno depositato osservazioni scritte la convenuta nella causa di merito, il governo del Regno dei Paesi Bassi e la Commissione della C.E.E.

L'udienza ha avuto luogo il 3 maggio 1966.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 18 maggio 1966.

V — Riassunto delle osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della C. E. E.

Le osservazioni presentate in conformità all'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della C.E.E. si possono così riassumere :

1. Osservazioni del convenuto nella causa di merito

A — Quanto al diritto dello Scheidsgerecht di rivolgersi alla Corte

Il convenuto nella causa di merito sostiene che lo Scheidsgerecht non è una giurisdizione ai sensi dell'articolo 177 del trattato C.E.E.

In primo luogo, esso non è un organo giurisdizionale ai sensi della legislazione olandese; questo fatto non sarebbe tuttavia determinante.

In secondo luogo, le decisioni dello Scheidsgerecht non sono lodi arbitrali ai sensi del codice di procedura civile olandese, bensì pareri obbligatori. Il parere obbligatorio « dev'essere consi-

derato come il complemento contrattuale di un accordo fra parti che dev'essere posto in essere da un terzo, nella fattispecie il tribunale arbitrale. Dal punto di vista formale, il parere non è una decisione giudiziaria; dal punto di vista sostanziale esso deve senza dubbio essere considerato come tale ».

Avrebbe importanza il fatto che, a norma dell'articolo 170 della costituzione, i legittimati ad adire dinanzi allo Scheids-gerecht conservano il diritto di adire il giudice ordinario. Di conseguenza, « il parere obbligatorio ha sempre carattere provvisorio in quanto, affinché esso sia rispettato, può essere necessaria una sentenza civile... Secondo la giurisprudenza costante dello Hoge Raad [Corte di cassazione olandese], il giudice civile dovrà in tal caso statuire sulla questione se si possa ragionevolmente ritenere che la controparte deve rispettare il parere obbligatorio, vuoi in considerazione del tenore del parere stesso, vuoi in considerazione del modo in cui è stato emesso. Il giudice ordinario esercita quindi un controllo sul parere obbligatorio, benché detto controllo abbia carattere marginale ». Ad esso spetta esaminare se « gli arbitri non siano andati oltre i limiti loro assegnati, espressamente o tacitamente, dalle parti ».

Contrariamente a quanto ritiene lo Scheidsgerecht, questo, a norma dell'articolo 89 dell'RBFM, non è competente ad applicare il diritto comunitario; in base alle considerazioni sopra esposte, le parti potrebbero eventualmente adire il giudice ordinario.

B — Sulla prima questione deferita

a) Il convenuto nella causa di merito assume che il capitolo II dell'RBFM, riguardante la Cassa malattia gestita dal BFM, non può essere considerato come una « legislazione » ai sensi del regolamento n. 3. In proposito, essa espone in particolare quanto segue :

- La disciplina di cui trattasi è stata stabilita dalla direzione del BFM e successivamente approvata dall'assemblea generale e dal ministro competente.
- Tutti gli impiegati minerari sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa malattia del BFM. Quest'obbligo è imposto dall'articolo 33 del regolamento 8 settembre 1952 emanato dal Mijnindustrieraad (Consiglio dell'industria mineraria). Il fatto che questo sia un organo pubblico non avrebbe tuttavia importanza decisiva.
- L'iscrizione alla cassa malattia di cui trattasi, mentre è obbligatoria per gli impiegati, non lo è per i pensionati.
- Non si può trarre argomento dal fatto che la disciplina relativa alle spese di malattia dei *minatori* (« mijnwerkers »; vedi infra b) sostituisce l'assicurazione malattia ordinaria. Questi operai, come pure gli *impiegati minerari* (« mijn-beambten »; vedi infra b), il cui reddito non supera un

certo limite, sarebbero soggetti all'assicurazione generale obbligatoria; l'articolo 20 della legge sulle malattie li ha tuttavia esentati in conseguenza della loro iscrizione al regime di cui trattasi.

Ora, *gli altri impiegati minerari* — fra cui il marito della ricorrente nella causa di merito — non sarebbero iscritti all'assicurazione generale obbligatoria nemmeno se non fossero soggetti al BFM; non si potrebbe quindi pretendere, per quanto li riguarda, che l'RBFM abbia sostituito il regime ordinario.

b) La nozione di « minatori » (« mijnwerkers »), di cui all'allegato B del regolamento n. 3, capitolo « Paesi Bassi », lettera i), non comprende gli impiegati (« beamtten »). Ciò trova conferma nel fatto che l'accordo complementare n. 2, relativo alla convenzione germano-olandese del 29 marzo 1951 riguardante la previdenza sociale, considera separatamente i due gruppi.

Un altro argomento nello stesso senso si trae dal fatto che un rappresentante dei minatori ha partecipato all'elaborazione del regolamento n. 3, mentre ciò non è avvenuto per gli impiegati.

C — Sulla seconda questione deferita

Il convenuto nella causa di merito sostiene che la Corte, anche qualora risolva in senso affermativo la prima questione, dovrà pur sempre risolvere in senso negativo la seconda, posto che l'articolo 22 (2) del regolamento n. 3 non è applicabile nella fattispecie. In proposito esso espone in particolare i seguenti argomenti :

- L'articolo riguarda solo le « prestazioni in natura »; mentre la Cassa malattia del BFM non effettua tali prestazioni. Al contrario, gli affiliati ricevono soltanto prestazioni in danaro destinate a rifondere le spese che essi hanno sostenute.
- L'iscrizione alla Cassa malattia per pensionati del BFM è basata esclusivamente su una convenzione tra la direzione del BFM e l'assicurato; essa è quindi facoltativa ed ha natura privatistica.
- L'iscrizione è indipendente dal diritto ad una pensione a carico del BFM; anche un impiegato minerario in pensione che non abbia detto diritto può essere membro della Cassa. Ora, l'articolo 22 (2) del regolamento n. 3 esige precisamente che il diritto alle prestazioni in natura sia connesso al diritto alla pensione.
- Il regolamento n. 3 disciplina l'assicurazione sociale dei lavoratori migranti e dei loro familiari. Fra questi non rientra la vedova di un lavoratore deceduto che non è mai stata essa stessa un lavoratore e che, dopo aver ottenuto

il diritto alla pensione vedovile, trasferisce la propria residenza in un altro Stato membro senza l'intenzione di lavorare.

In caso diverso, detta persona potrebbe stabilirsi nello Stato membro in cui sarebbe meglio curata.

- Infine, e in via generale, non è mai possibile, almeno nei Paesi Bassi, stipulare un'assicurazione privata contro le spese di malattia che non venga a cessare quando l'assicurato trasferisce la propria residenza all'estero.

2. Osservazioni del governo del Regno dei Paesi Bassi

Il governo del Regno dei Paesi Bassi prende posizione soltanto sulla questione del se lo Scheidsgerecht potesse rivolgersi alla Corte.

Pur ritenendo che la fattispecie non obbliga la Corte a pronunciarsi sulla questione per quanto riguarda i tribunali arbitrali in generale, detto governo sostiene che lo Scheidsgerecht è una giurisdizione ai sensi dell'articolo 177. Esso basa detto assunto in particolare sulle seguenti considerazioni :

- In conformità alle norme vigenti nei Paesi Bassi, l'RBFM — che ha istituito lo Scheidsgerecht — ha dovuto essere approvato dal ministro degli affari sociali e della sanità pubblica, come pure dal ministro degli affari economici. Quest'ultima approvazione dev'essere considerata alla luce dell'articolo 39 della Invaliditeitswet (legge sull'invalidità). Ai sensi di questo articolo, l'assicurazione obbligatoria prevista da detta legge non riguarda le persone le cui pensioni d'invalidità e di vecchiaia sono disciplinate da un altro regime di diritto pubblico, cioè un regime destinato a sostituire il regime generale e a proposito del quale le autorità competenti hanno dichiarato che esso soddisfa le condizioni di legge ed offre garanzie sufficienti per il pagamento delle pensioni.

Va rilevato che le persone contemplate dall'RBFM sono obbligatoriamente membri del BFM

Da tutte queste circostanze risulta che l'RBFM è considerato come un regime di diritto pubblico. Ne consegue che « le funzioni dello Scheidsgerecht sono, in larga misura, paragonabili a quelle di un giudice amministrativo ordinario ».

- È vero che lo Scheidsgerecht non è un collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 620 del codice di procedura civile olandese, che le sue decisioni non possono quindi essere munite della clausola esecutiva e che, per ottenerne l'esecuzione, l'interessato deve promuovere una normale causa civile. Il giudice ordinario si limita però ad un

controllo marginale; inoltre le circostanze sopra menzionate hanno scarsa importanza pratica. In realtà, dette decisioni, qualora pronunzino una condanna, sono sempre dirette al BFM che vi ottempera senz'altro.

- Infine, lo Scheidsgerecht è vincolato al diritto obiettivo; esso non è quindi autorizzato a statuire secondo equità.

3. Osservazioni della Commissione della C.E.E.

A — Quanto al potere dello Scheidsgerecht di rivolgersi alla Corte

La Commissione della C.E.E. sostiene che lo Scheidsgerecht aveva questo potere giacché esso « possiede, data la sua origine, il suo funzionamento e il suo compito, le caratteristiche abituali degli organi giurisdizionali e in particolare di quelli competenti in materia di previdenza sociale » :

- Lo Scheidsgerecht è indipendente dal BFM, posto che le sue attribuzioni giurisdizionali sono nettamente separate dalle funzioni amministrative di quest'ultimo. Esso ha carattere permanente, dato che il regolamento che l'ha istituito può essere emanato e modificato solo con l'approvazione del Ministro competente, il quale designa i membri dello Scheidsgerecht e ne stabilisce il regolamento di procedura.
- « Il fatto che i membri dello Scheidsgerecht non siano necessariamente dei magistrati professionali e nemmeno necessariamente degli uomini di legge — benché, almeno nella fattispecie, la decisione sia stata adottata da uomini di legge — è senza importanza »; si tratta di un fenomeno comune in materia di previdenza sociale.
- Le norme di procedura applicate dallo Scheidsgerecht « hanno indiscutibilmente carattere giurisdizionale... e le sue decisioni hanno la forma di sentenze ».
- Lo Scheidsgerecht si pronunzia secondo diritto e non in qualità di amichevole compositore.
- « Esso è in realtà il foro obbligatorio per tutte le controversie relative all'assicurazione spese di malattia degli impiegati minerari ». Tutti gli impiegati sono infatti automaticamente iscritti alla cassa malattia come pure alla cassa pensioni, gestite dal BFM.
- Come sarà detto in prosieguo sub B, l'RBFM sostituisce la legislazione ordinaria e deve quindi essere considerato come una legislazione di previdenza sociale ai sensi dei regolamenti n. 3 e n. 4.
« Lo Scheidsgerecht è stato creato per dirimere in prima ed ultima istanza le controversie relative all'applicazione di detta legislazione speciale ed è di fatto l'unico giudice in

- materia. Esso sostituisce quindi di fatto, se non di diritto, gli organi generali competenti in questo campo. Se la domanda dello Scheidsgerecht non fosse ricevibile, la Corte non sarebbe praticamente più in grado di vegliare alla corretta interpretazione delle disposizioni comunitarie di previdenza sociale e alla loro applicazione da parte del BFM agli impiegati minerari olandesi, non solo per quanto riguarda la cassa malattia, ma anche rispetto all'altra assicurazione gestita dal BFM, cioè la cassa pensioni. »
- Tenuto conto di tutte le caratteristiche sopra esposte, la natura delle decisioni dello Scheidsgerecht non ha importanza decisiva. « Del resto, in base alle informazioni raccolte, le decisioni dello Scheidsgerecht non danno di fatto mai luogo a controversie dinanzi ad un altro giudice. »

B — Sulla prima questione deferita

- a) *Se la disciplina di cui trattasi sia una « legislazione » ai sensi del regolamento n. 3*

Secondo la Commissione, con questa questione si chiede anzitutto alla Corte di stabilire se la nozione di « disposizioni statutarie » di cui all'articolo 1 *b*, del regolamento n. 3, « comprenda delle discipline del genere di quella di cui trattasi, cioè un regolamento che stabilisce il regime speciale di assicurazione malattia di persone appartenenti ad un settore particolare, qualora detto regolamento sia emanato e detto regime sia gestito da un organismo di diritto privato non istituito dallo Stato, ma sottoposto alla sua sorveglianza ».

- 1° Con la scorta di documenti, la Commissione espone che gli autori della « Convenzione europea relativa alla previdenza sociale », precorritrice del regolamento n. 3, sono stati rapidamente indotti a porre le « disposizioni statutarie » accanto alle leggi e ai regolamenti. Manifestamente la menzione aveva lo scopo di tener conto delle particolarità delle legislazioni degli Stati membri, le quali sembrano avere in comune il fatto di designare, con l'espressione di cui trattasi, « i regolamenti delle persone giuridiche... incaricate della gestione dei vari rami della sicurezza sociale ». La Commissione cita degli esempi per dimostrare che « le disposizioni statutarie sono tanto più importanti quando l'amministrazione della previdenza è decentrata e la legge o il regolamento conferisce agli enti, nei quali sono spesso rappresentati gli assicurati, determinati poteri di adattare o completare la legislazione dello Stato ».

- 2° Il carattere privatistico del BFM non ha rilevanza. L'articolo 1 (e) del regolamento n. 3, infatti, definisce l' « istituzione » come « l'organismo o autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione ». Ciò corrisponde ancora al diritto interno degli Stati membri, « in cui molti organismi privati sono incaricati della gestione di un ramo della previdenza sociale, e spesso anche dell'adattamento e dell'elaborazione delle norme proprie di detto ramo »; la Commissione cita degli esempi.
- 3° Per converso, l'essenziale è di stabilire se le disposizioni di cui trattasi completino la legge ovvero la sostituiscano; orbene, l'RBFM sostituisce in realtà le disposizioni della legge sull'assicurazione malattia (prestazioni in natura), come risulta anche dalle osservazioni del governo olandese. In questo ordine d'idee, va rilevato che l'RBFM può essere modificato solo con l'autorizzazione delle pubbliche autorità e che, per tener conto dell'esistenza di questa disciplina particolare, è stato necessario adattare la disciplina generale. D'altro lato, a termini dell'articolo 2 (2) del regolamento n. 3, questo « si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali ».
- Queste considerazioni trovano conferma pure nel fatto che il governo olandese ha considerato l'RBFM come una legislazione olandese ai sensi della convenzione tra i Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania relativa alla previdenza sociale, come risulta da determinati testi aggiuntivi di detta convenzione.
- Se ciò non bastasse, ove si negasse che l'RBFM è una « legislazione » ai sensi del regolamento n. 3, si rimetterebbe in discussione la sorte dei regimi gestiti, in condizioni analoghe, dall'Algemeen Mijnerwerkersfonds, ente olandese che applica effettivamente il regolamento n. 3.
- 4° Posto che l'RBFM è soggetto nel suo complesso all'approvazione delle pubbliche autorità, « tutte le sue disposizioni sono disposizioni statutarie ai sensi del regolamento n. 3, ivi comprese quelle più favorevoli agli interessati della disciplina generale ». Già per questo motivo si deve respingere l'obiezione secondo la quale l'RBFM sostituisce il regime generale soltanto se il lavoratore, ove non fosse affiliato al BFM, sarebbe obbligatoriamente soggetto a detto regime.
- « Vi sono poi altri motivi per respingere detta obiezione. Riconoscere il carattere di disposizioni statutarie solo alle norme del BFM relative all'affiliazione obbligatoria, rifiutandolo a quelle riguardanti l'affiliazione facoltativa, sarebbe ammissibile solo se si potesse applicare la stessa distinzione alla legislazione che l'[RBFM] sostituisce.

Orbene, pare impossibile escludere una legislazione nazionale dal campo d'applicazione del regolamento n. 3 per il motivo che essa prevede che l'affiliazione a un determinato regime può essere soltanto facoltativa ». Tanto l'articolo 9 del regolamento n. 3, quanto la sentenza 75-63 (*Unger*, Raccolta, vol. X, pag. 367-368) dimostrano se mai il contrario.

« La legislazione generale può comprendere una parte obbligatoria e una parte facoltativa. L'essenziale non è il carattere volontario o meno dell'affiliazione, bensì il carattere obbligatorio dell'istituzione di un regime e il fatto che gli impiegati minerari non possano fruire del regime generale nemmeno in caso d'iscrizione volontaria. Ora, nella fattispecie, l'istituzione dell'assicurazione volontaria di cui al vecchio articolo 18 b), paragrafo 1, dell'[RBFM] è soltanto una parte di un regime complessivo il quale è obbligatoriamente applicato dal BFM in seguito all'approvazione del regolamento da parte del ministro. »

- 50 In definitiva, la Commissione sostiene che le disposizioni di cui trattasi sono una « legislazione » ai sensi del regolamento n. 3.

b) *Incidenza dell'allegato B del regolamento n. 3*

La Commissione rileva che, ove si consideri la disciplina di cui trattasi come una legislazione ai sensi del regolamento n. 3, la questione del suo inquadramento nell'allegato B perde molta della sua importanza. Posto che detto allegato ha valore puramente dichiarativo (vedi sentenza 24-64, *Dingemans*, Raccolta, vol. X, pagg. 1255-56), non è possibile basarsi sul fatto che esso comprende una determinata disciplina per giungere alla conclusione che questa è una « legislazione »; solo il ragionamento inverso è ammissibile.

Tuttavia, il fatto che in detto allegato, al punto i) del capitolo intitolato « Paesi Bassi », è contemplata « l'assicurazione malattia dei minatori (prestazioni in danaro e in natura in caso di malattia e di maternità) », dimostra che gli autori del regolamento hanno inteso applicare quest'ultimo alla disciplina di cui trattasi.

È vero che il testo olandese corrispondente non parla di « werknemers » (lavoratori), ma di « mijnwerkers » (minatori), espressione che, nella terminologia giuridica olandese, è spesso usata in un senso che esclude gli impiegati; se si volesse attribuire importanza decisiva a questa circostanza (che in realtà non ne ha), gli impiegati minerari rientrerebbero nella lettera a) di detto capitolo. Pure in questo caso, si dovrebbe ritenere almeno che gli autori del regolamento n. 3 desideravano applicare quest'ultimo alle discipline del tipo di quella di cui trattasi, giacché il regolamento sull'assicurazione malattia dei minatori viene

stabilito da un organismo simile al BFM e che emana regolamenti della stessa natura dell'RBFM.

Come risulta dal fascicolo trasmesso dallo Scheidsgerecht, il ministro olandese degli affari sociali e della sanità pubblica ritiene del resto che l'RBFM rientri nella lettera i) sopracitata.

Infine la Commissione sostiene, in modo particolareggiato, che la volontà degli autori del regolamento n. 3 di comprendere in questo l'RBFM risulta dalle disposizioni di detto regolamento e del suo allegato D, in relazione ad un accordo tedesco-olandese.

In definitiva, la Commissione sostiene che la prima questione va risolta in senso affermativo.

C — Sulla seconda questione deferita

La Commissione ricorda che la discussione non verte sull'eventuale atteggiamento dell'ente tedesco tenuto, in ipotesi e ai sensi dell'articolo 22 (2) del regolamento n. 3, a fornire alla ricorrente delle prestazioni di malattia. « La questione non è quindi stata correttamente formulata; nella forma in cui è stata posta, infatti, essa non potrebbe essere risolta che in modo negativo, giacché il diritto alle prestazioni dipende dall'affiliazione nel paese competente, affiliazione che appunto è stata negata ». In realtà, essa « verte... sul punto se l'articolo 22 del regolamento n. 3 (prestazioni in natura dell'assicurazione malattia ai pensionati non residenti nei paesi competenti) sia applicabile, benché l'ammissione all'assicurazione volontaria sia subordinata dall'[RBFM] alla residenza nei Paesi Bassi, in altre parole se tale condizione sia inopponibile alle persone coperte dal regolamento n. 3 ».

Secondo la Commissione, sia lo spirito del trattato C.E.E., sia quello del regolamento n. 3 e della giurisprudenza della Corte obbligano a risolvere in senso affermativo la questione posta in questi termini. « La soppressione di qualsiasi requisito di residenza costituisce... uno dei principi che regolano la sicurezza sociale dei lavoratori migranti e della loro famiglia. L'applicazione della legislazione nazionale competente non dev'essere limitata da considerazioni fondate sulla suddivisione della C.E.E. in vari territori nazionali. »

« L'inopponibilità di un requisito di residenza per l'affiliazione a una Cassa di assicurazione malattia è certa per quanto riguarda i lavoratori attivi » (articoli 12, 17 (3) del regolamento). « Quanto all'assicurazione malattia dei pensionati, si deve distinguere a seconda che il diritto alla pensione implichi o meno il beneficio automatico dell'assicurazione malattia. » Nel primo caso, il combinato disposto degli articoli 12, 10 e 22 porta incontestabilmente alla conclusione che la residenza in uno Stato diverso da quello competente non può essere opposta agli interessati. Nella seconda ipotesi, che è quella che c'interessa, è vero che un'inter-

pretazione limitata all'articolo 22 suggerirebbe la soluzione opposta, giacché detta disposizione riguarda soltanto il diritto (del pensionato affiliato) alle prestazioni della Cassa malattia, non già il diritto a tale affiliazione.

Questa soluzione è tuttavia inaccettabile in ispecie per le seguenti ragioni :

- Se l'articolo 22 regola espressamente l'esercizio di diritti in caso di residenza fuori del paese in cui si trova l'ente competente, ciò avviene perché detti diritti non possono essere ridotti, sospesi o soppressi in considerazione della residenza del loro titolare.
- L'assicurazione malattia di un pensionato dev'essere considerata come il complemento indispensabile dell'assicurazione pensione. Appare infatti inconcepibile che esso possa essere privato del diritto di affidarsi alla Cassa malattia — sia pure a titolo volontario — nel momento in cui cessa di essere un lavoratore attivo per motivi di età o di salute e in cui quindi la garanzia di poter fruire delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia appare ancor più indispensabile che all'epoca in cui era in attività, non solo perché il rischio di malattia è divetuto maggiore, ma anche perché lo stesso onere pecuniario derivante dalla mancanza di assicurazione contro detto rischio sarebbe più gravoso in considerazione del diminuito reddito.
- L'assimilazione del pensionato al lavoratore attivo è inseparabile dal sistema elaborato dal regolamento n. 3 : l'articolo 4 parla infatti di lavoratori che sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri; del resto, i diritti dei pensionati sono soltanto l'evidente conseguenza della loro affiliazione, durante la vita attiva, alla legislazione competente ». Questi diritti sono contemplati dall'articolo 48 (3) d), del trattato C.E.E. il quale parla del diritto dei lavoratori « di rimanere... sul territorio di uno Stato membro, dopo avervi occupato un impiego.
- Gli autori del regolamento n. 3, quando hanno inteso sopprimere il diritto alle prestazioni nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'hanno detto espressamente, come dimostra l'articolo 10 (2). « Queste eccezioni non sono state del resto lasciate alla valutazione di ciascuno degli Stati : esse devono essere iscritte nell'allegato E del regolamento n. 3 e tutte le aggiunte a detto allegato devono avvenire previo parere conforme della Commissione amministrativa istituita dal regolamento.

In definitiva, la Commissione sostiene che la seconda questione dev'essere del pari risolta in senso affermativo.

IN DIRITTO

I — Sulla ricevibilità della domanda d'interpretazione

Il convenuto nella causa di merito sostiene che lo « Scheids-gerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf » non è una giurisdizione ai sensi dell'articolo 177 del trattato C.E.E. e non può quindi sottoporre alla Corte una domanda d'interpretazione basata su detto articolo.

La Corte rileva che lo Scheidsgerecht è regolarmente costituito ai sensi della legge olandese; esso è infatti previsto dall'RBFM, testo che disciplina i rapporti fra il Beambtenfonds e i suoi assicurati. A norma della legge olandese sull'invalidità, l'assicurazione obbligatoria prevista da detta legge non riguarda le persone le cui pensioni d'invalidità e di vecchiaia sono disciplinate da un altro regime, destinato a sostituire il regime generale, il che avviene quando le autorità competenti dichiarano che detto regime è conforme alle prescrizioni di legge e offre sufficienti garanzie per la corresponsione delle pensioni. Disposizioni analoghe esistono per altri rami della previdenza sociale. Il regolamento e le sue eventuali modifiche devono essere quindi approvati, oltre che dal ministro olandese da cui dipende l'industria mineraria, anche dal ministro degli affari sociali e della sanità pubblica. Spetta poi al ministro da cui dipende l'industria mineraria nominare i membri dello Scheidsgerecht, designare il suo presidente e stabilire il suo regolamento di procedura.

Lo Scheidsgerecht, organo permanente incaricato di dirimere le controversie definite, in via generale, dall'articolo 89 dell'RBFM, è soggetto a norme di procedura in contraddittorio analoghe a quelle che disciplinano il funzionamento dei tribunali di diritto comune.

Infine, le persone contemplate dall'RBFM sono obbligatoriamente membri del Beambtenfonds, e ciò a norma di un regolamento adottato dal Mijnindustrieraad (Consiglio dell'industria mineraria), organismo di diritto pubblico; dette persone sono tenute ad adire lo Scheidsgerecht in caso di controversie fra esse e l'ente assicurativo.

Lo Scheidsgerecht deve applicare le norme giuridiche.

Nella fattispecie, il problema del se dei complessi di disposizioni del genere dell'RBFM siano contemplati dal regolamento n. 3 del Consiglio della C.E.E. rientra nell'interpretazione del regolamento e dev'essere risolto esaminando la prima questione deferita.

Stando così le cose, lo Scheidsgerecht dev'essere considerato come una giurisdizione ai sensi dell'articolo 177.

La domanda d'interpretazione è pertanto ricevibile.

II — Nel merito

1. *Sulla prima questione deferita*

Lo Scheidsgerecht chiede alla Corte di dichiarare se la disciplina contenuta nel capitolo II dell'RBFM e relativa alla Cassa malattia gestita dal BFM sia una « legislazione » ai sensi del regolamento n. 3, sia compresa dall'allegato B, capitolo « Paesi Bassi », lettera i), di detto regolamento e di conseguenza quest'ultimo si applichi agli impiegati minerari olandesi cui detta disciplina si riferisce.

A norma dell'articolo 177 del trattato C.E.E., la Corte può pronunziarsi sull'interpretazione o sulla validità del trattato e degli atti emanati dalle istituzioni della Comunità, ma non può applicare le relative norme a una fattispecie determinata. Essa deve quindi limitarsi a desumere dalla questione deferitale, basandosi sui dati esposti dallo Scheidsgerecht, quanto attiene all'interpretazione del trattato e del regolamento n. 3.

a) Il primo problema da risolvere è se una disciplina relativa all'assicurazione malattia dei lavoratori e dei loro superstiti, instaurata e posta in esecuzione da un organismo di diritto privato, possa costituire una legislazione ai sensi del regolamento n. 3.

In forza dell'articolo 1 b) del regolamento n. 3, « il termine 'legislazione' designa le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie... di ciascuno Stato membro, che concernono i regimi e i rami della sicurezza sociale previsti ai paragrafi (1) e (2) dell'articolo 2 del presente regolamento », cioè fra l'altro i regimi e i rami relativi alle prestazioni di malattia. La menzione delle « disposizioni statutarie » tende manifestamente a comprendere i regimi e i rami della previdenza sociale gestiti da organismi diversi dalle pubbliche autorità e che godono di una certa autonomia rispetto a queste.

D'altro lato, in conformità all'articolo 1 e) del regolamento n. 3, « il termine 'istituzione' designa... l'organismo o l'autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione ». L'accostamento delle espressioni « organismo » e « autorità » mostra che il regolamento n. 3 riguarda del pari le disposizioni statutarie di organismi di diritto privato, e ciò tanto più in quanto queste non sono espressamente escluse da alcuna disposizione del regolamento n. 3.

La nozione di « disposizioni statutarie » si applica alle norme che, pur essendo emanate ed applicate in forme e da organismi di diritto privato, fanno parte del regime di previdenza sociale di uno Stato membro in quanto sono destinate a completare, o a sostituire, le leggi e i regolamenti ad essa relativi. Nel regolamento n. 3 è manifesto l'intento di non escludere dal beneficio delle sue disposizioni i regimi gestiti dagli organismi non statali che, almeno

in alcuni Stati membri, comprendono un settore rilevante della previdenza sociale.

Il convenuto nella causa di merito sostiene tuttavia che le considerazioni che precedono sono prive di valore nel caso in cui gli interessati, in mancanza della disciplina di cui trattasi, non sarebbero obbligatoriamente assicurati in forza del regime previdenziale generale. In questo caso, detta disciplina non potrebbe essere considerata come un sostitutivo del regime generale. Lo stesso convenuto sostiene poi che dette considerazioni non si applicano ai superstiti di un lavoratore affiliati a titolo puramente facoltativo all'ente al quale il lavoratore stesso era stato affiliato obbligatoriamente.

La Corte rileva che l'obiezione secondo la quale il Vaassen sarebbe stato esente dal regime previdenziale generale va respinta, posto che il problema che ha indotto lo Scheidsgerecht a rivolgersi alla Corte è evidentemente quello del se la disciplina di cui trattasi faccia o meno parte di un regime speciale ai sensi dell'articolo 2, n. 2, del regolamento n. 3. Un regime del genere sussiste indubbiamente qualora un gruppo specifico di lavoratori sia soggetto ad un'assicurazione di tipo speciale, obbligatoria in forza del diritto pubblico.

Il convenuto nella causa di merito sembra del resto aver ben compreso l'essenziale della nozione nel punto della sua memoria in cui espone, anzitutto che l'obbligo assicurativo degli impiegati minerari olandesi deriva dall'articolo 33 del regolamento del Mijndustrieraad in data 8 settembre 1952, relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti impiegati e degli impiegati minerari (Nederlandse Staatscourant del 23 settembre 1952, n. 185) e, in secondo luogo, che detto regolamento, essendo stato emanato da un organo pubblico, ha natura pubblicistica.

Spetta tuttavia al giudice nazionale, eventualmente (come nella fattispecie) previa applicazione dell'articolo 177 del trattato, lo stabilire se ricorrano di fatto i presupposti di un regime speciale, di guisa che le relative disposizioni statutarie rientrino nella nozione di legislazione di cui all'articolo 1 b del regolamento n. 3. Una volta accertata l'esistenza di un regime speciale, i regolamenti n. 3 e n. 4 si applicano a detto regime nella sua totalità, ivi comprese le eventuali disposizioni relative all'affiliazione volontaria e facoltativa degli ex-assicurati e dei loro superstiti.

b) Con la seconda parte della questione, si chiede alla Corte di dichiarare se il regime di assicurazione malattia olandese istituito a favore degli *impiegati* minerari e dei loro aventi causa rientri nell'allegato B, capitolo « Paesi Bassi », lettera i) del regolamento n. 3, il quale recita : « l'assicurazione malattia dei *lavoratori delle miniere* (prestazioni in danaro e in natura in caso di malattia e di maternità) ».

Secondo il convenuto nella causa di merito, la soluzione

dovrebbe essere negativa. Nel testo olandese della disposizione sopracitata, al termine « lavoratori » corrisponde l'espressione « mijnwerkers » la quale, a differenza del termine « werknemers », riguarderebbe soltanto gli operai ed escluderebbe quindi gli impiegati.

La Corte osserva che, quand'anche detta interpretazione del termine « mijnwerkers » fosse esatta — il che appare dubbio — la tesi del convenuto nella causa di merito non potrebbe comunque essere accolta. Nel capitolo « Paesi Bassi » dell'allegato B del regolamento n. 3, alla lettera a), viene fatta menzione dell'assicurazione malattia in generale e, alla lettera i), dell'assicurazione malattia dei lavoratori delle miniere. Il regime speciale di assicurazione malattia, quale sopra definito, se non rientrasse nella lettera i), sarebbe compreso nella lettera a) che si applica, senza distinzioni, a tutti i « lavoratori » (« Arbeitskräfte » e « Arbeitnehmer »; « lavoratori »; « werknemers ») ai sensi degli articoli da 48 a 51 del trattato, espressione che comprende del pari gli impiegati.

L'allegato B, capitolo « Paesi Bassi », del regolamento n. 3 comprende quindi tanto il regime generale quanto i regimi previdenziali speciali relativi all'assicurazione malattia.

2. Sulla seconda questione deferita

Con la seconda questione, da risolversi nel caso in cui la prima venga risolta in senso affermativo, lo Scheidsgerecht chiede alla Corte di dichiarare se il superstite di un lavoratore « abbia diritto alle prestazioni contemplate dall'articolo 22 del regolamento n. 3 e menzionate nell'articolo 22, n. 2, ultima parte »,

- anche se risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dell'ente assicurativo di cui trattasi,
- e anche se la legislazione applicata da detto ente prevede, per i superstiti, soltanto il « rimborso, da parte della Cassa malattia, delle spese per trattamenti e cure mediche e per fornitura di medicinali ».

a) Quanto alla prima condizione, dal contesto della decisione di rinvio emerge che lo Scheidsgerecht desidera in realtà sapere se il regolamento n. 3 osti a che un ente assicurativo rifiuti di ammettere il superstite di un lavoratore all'assicurazione malattia facoltativa per il solo fatto che egli risiede in uno Stato membro diverso da quello dell'ente stesso.

I numeri (2) e (3) dell'articolo 22 del regolamento n. 3 disciplinano la corresponsione delle prestazioni malattia al « titolare di una pensione o di una rendita » dovuta in virtù della legislazione di uno o più Stati membri, qualora detto titolare risieda nel territorio di uno Stato membro in cui non si trova alcuno degli enti debitori della pensione o della rendita.

Queste disposizioni riguardano in ogni caso l'ipotesi in cui l'assicurazione malattia deriva obbligatoriamente dal diritto alla pensione o alla rendita, cioè in cui essa costituisce, in un certo senso, un elemento indispensabile del regime di pensione o di rendita. Esse presuppongono logicamente che l'affiliazione ad un regime di assicurazione malattia non può essere soppressa per il fatto che l'interessato trasferisce la propria residenza in un paese diverso da quello o da quelli in cui si trovano gli enti debitori delle prestazioni di cui trattasi.

Ciò trova del resto conferma nell'articolo 10 (1) del regolamento n. 3, a termini del quale « le pensioni o rendite... acquisite in virtù della legislazione di uno o più Stati membri non possono subire alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice ».

D'altro lato, l'articolo 22 non menziona espressamente il caso in cui l'affiliazione del titolare della pensione o della rendita a un regime di assicurazione malattia è soltanto facoltativa. Si deve quindi stabilire se, nel silenzio di detto articolo, questo si applichi pure in detta ipotesi.

A termini dell'articolo 4, n. 2, del regolamento n. 3, le disposizioni di questo si applicano « ai superstiti dei lavoratori subordinati o assimilati che sono stati sottoposti alla legislazione di uno o più Stati membri ». L'ampia formulazione di queste disposizioni dimostra che l'applicazione del regolamento non si limita ai lavoratori, o ai loro superstiti, che hanno occupato impieghi in più Stati o che occupano, ovvero hanno occupato, un impiego in uno Stato pur risiedendo, o avendo risieduto, in un altro. Il regolamento si applica quindi del pari nell'ipotesi che il trasferimento di residenza in un altro Stato membro sia stato effettuato, non dallo stesso lavoratore, bensì da un superstite.

Questa interpretazione è conforme allo spirito degli articoli da 48 a 51 del trattato, come pure del regolamento n. 3, i quali tendono ad impedire (spingendosi con ciò oltre la protezione del lavoratore migrante *stricto sensu*) che, in materia di previdenza sociale, delle clausole relative al territorio possano essere opposte ai lavoratori o ai loro superstiti.

Dall'articolo 9 (1) del regolamento n. 3 risulta poi che questo si applica indistintamente « all'assicurazione obbligatoria volontaria o facoltativa continuata ». Dall'articolo 10 (2) in relazione all'allegato E di detto regolamento, si desume inoltre che quest'ultimo, tutte le volte che intende far salve delle clausole relative al territorio contenute nelle legislazioni nazionali, ne fa espressa menzione. Perciò, quand'anche l'affiliazione al regime di assicurazione malattia del lavoratore o superstite, titolare della pensione o della rendita, sia prevista a titolo puramente facoltativo,

il regolamento n. 3 vieta all'ente assicurativo di sopprimere l'affiliazione stessa per il fatto che detto titolare ha trasferito la propria residenza in un paese diverso da quello in cui esso ente si trova.

b) La domanda d'interpretazione è diretta ancora ad accertare sel'articolo 22, il quale menziona soltanto le « prestazioni in natura » sia applicabile a prestazioni per trattamenti e cure mediche e fornitura di medicinali, corrisposte sotto forma di rimborso spese.

Il capitolo 1 del titolo III del regolamento n. 3, intitolato « malattia, maternità » e del quale fa parte l'articolo 22 di cui trattasi, contrappone le « prestazioni in natura » alle « prestazioni in danaro » senza tuttavia definire né le une né le altre. È cionondimeno certo che la nozione di « prestazioni in natura » non esclude che queste consistano in pagamenti effettuati dall'ente debitore. È infatti normale che detto ente effettui dei pagamenti nelle ipotesi espressamente qualificate « prestazioni in natura » dall'articolo 19 (5) del regolamento n. 3, cioè la fornitura « delle protesi » e « dei grandi apparecchi ».

Le disposizioni del capitolo 1 di cui trattasi non prevedono inoltre alcuna differenza a seconda che detti pagamenti siano effettuati all'interessato stesso oppure a terzi. Infine, l'articolo 18 del regolamento permette di ritenere che le « prestazioni in danaro » sono essenzialmente destinate a compensare la perdita di salari del lavoratore malato e riguardano quindi un'ipotesi del tutto diversa da quella in esame.

Da tutti questi elementi risulta che l'articolo 22 si applica del pari nel caso in cui le prestazioni del genere di quelle menzionate dallo Scheidsgerecht vengono corrisposte sotto forma di rimborso spese.

III — Sulle spese

Le spese sostenute dalla Commissione della C.E.E., che ha sottoposto le sue osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa di merito, questo procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della controversia pendente dinanzi allo Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali della Commissione della C.E.E. e
del convenuto nella causa di merito,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

visto il trattato istitutivo della C.E.E., in ispecie gli articoli dal 48 al 51 e 177,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della C.E.E., in ispecie l'articolo 20,

visto il regolamento n. 3 del Consiglio della C.E.E., relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti (G.U. del 16 dicembre 1958, pag. 561 e segg.), in ispecie gli articoli 1 *b*) ed *e*), 2, 4, 9, 10, 18, 19 e 22 nonché l'allegato B, capitolo « Paesi Bassi », lettere *a*) e *i*),

visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

LA CORTE,

statuendo sulle questioni sottoposte in via pregiudiziale dallo Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf, con provvedimento del 10 dicembre 1965,

dichiara :

1. Una disciplina relativa all'assicurazione malattia dei lavoratori e dei loro superstiti, istituita e messa in esecuzione da un organismo di diritto privato, costituisce, in qualità di « disposizione statutaria », una « legislazione » ai sensi degli articoli 1 *b*) e 4 del regolamento n. 3 qualora completi, o sostituisca, le leggi e i regolamenti istitutivi di un regime generale o speciale di previdenza sociale.
2. L'allegato B, capitolo « Paesi Bassi », del regolamento n. 3 comprende i regimi generali e speciali di previdenza sociale relativi all'assicurazione malattia degli impiegati minerari.
3. Le disposizioni del regolamento n. 3 ostano a che un ente previdenziale rifiuti al superstite di un lavoratore, titolare di una pensione o di una rendita in forza della legislazione di uno Stato membro, il beneficio dell'affiliazione al regime anche solo facoltativo di assicurazione malattia da esso gestito, per il fatto che detto titolare risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui l'ente stesso si trova.
4. L'articolo 22 del regolamento n. 3 si applica del pari alle prestazioni concernenti i trattamenti e cure mediche e la fornitura di medicinali, corrisposte sotto forma di rimborso spese.

e decide :

5. Spetta allo Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf statuire sulle spese del presente giudizio.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 30 giugno 1966.

Hammes	Delvaux	Strauß	
Donner	Trabucchi	Lecourt	Monaco

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 30 giugno 1966.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

Ch. L. Hammes

Conclusioni dell'avvocato generale Joseph Gand presentate il 18 maggio 1966 ¹

Signor Presidente, signori Giudici,

La pronunzia pregiudiziale che oggi vi viene richiesta attiene all'interpretazione di alcune disposizioni del regolamento n. 3, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti; ma, prima di affrontare i quesiti propositivi, dovrete stabilire se nella specie ricorrono i presupposti di una valida applicazione dell'articolo 177 del trattato.

Nel ricordare gli antefatti, mi limiterò solo a quanto è necessario per la comprensione del problema giuridico.

La sig.ra Vaassen, vedova di un impiegato minerario olandese, fruisce in quanto tale di una pensione che le viene corrisposta dalla cassa pensioni del Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf (B.F.M.). Come vi è stato ricordato nella discussione orale, tale organismo è stato costituito nel 1952, dalle organizzazioni di impiegati e lavoratori subordinati della categoria professionale, come fondazione di diritto privato olandese e il suo regolamento è sottoposto all'approvazione del Ministro da cui dipende l'industria mineraria. Trattandosi di una pensionata residente nei Paesi Bassi, la sig.ra Vaassen venne iscritta alla cassa malattia, anch'essa dipendente dal Beambtenfonds. Ritiratasi nel 1963 in Germania, ella chiese in un primo momento di essere cancellata dai registri della cassa malattia; le fu risposto che la cancellazione avveniva automaticamente, dato che solo i pensionati residenti nei Paesi Bassi potevano, a norma dell'articolo 18 del regolamento del B.F.M. beneficiare dell'iscrizione. In un secondo tempo, avendo cambiato parere, l'interessata chiese invece di essere

1 — Traduzione dal francese.